

COMUNE DI ALTO MALCANTONE



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFUITI del 14 novembre 2006

INDICE

TITOLO I **Disposizioni generali**

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Compiti del Comune
- Art. 3 Esecuzione
- Art. 4 Categorie di rifiuti. Definizione
- Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

TITOLO II **Gli organi del Comune**

- Art. 6 Raccolta dei rifiuti
- Art. 7 Rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria
- Art. 8 Utenti autorizzati
- Art. 9 Esposizione
- Art. 10 Stabili abitativi e complessi residenziali

TITOLO III **Tasse**

- Art. 11 Copertura dei costi
- Art. 12 Criterio per il prelievo
- Art. 13 Imposizione
- Art. 14 Ammontare delle tasse – non approvato vedi decisione 03.07.07 del CdS
- Art. 15 Esigibilità e riscossione
- Art. 16 Reclamo

TITOLO IV **Controlli, contravvenzioni e ricorsi**

- Art. 17 Facoltà di controllo
- Art. 18 Contravvenzioni
- Art. 19 Ricorso

TITOLO V **Disposizioni finali**

- Art. 20 Entrata in vigore

Comune di Alto Malcantone

Richiamati:

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR),
- la legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR),
- ogni altra disposizione applicabile,

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1
Campo
d'applicazione

- ¹ Il regolamento disciplina la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Alto Malcantone.
- ² Esso è applicabile su tutto il territorio comunale. Il Municipio può autorizzare deroghe.

Art. 2
Compiti del
Comune

- Il Comune:
- a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani e dispone del loro smaltimento;
 - b) organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e di quelli speciali giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;
 - c) organizza la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati;
 - d) provvede alla posa di cestini per rifiuti in piazze pubbliche e aree di svago e ne cura il regolare svuotamento;
 - e) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
 - f) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore.

Art. 3
Esecuzione

- ¹ L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso stabilisce le disposizioni d'esecuzione e disciplina i particolari mediante un'ordinanza di applicazione.
- ² Il Municipio può eseguire i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'attuazione a terzi, anche privati.

Art. 4
Categorie di
rifiuti.
Definizioni

- ¹ Sono definiti rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle economie domestiche nonché i rifiuti, a questi paragonabili in quanto a composizione, provenienti da attività di produzione di beni e servizi.
In funzione della raccolta i rifiuti urbani si suddividono in:
 - a) rifiuti urbani combustibili le cui componenti non sono riciclabili; essi trovano posto negli imballaggi autorizzati;
 - b) rifiuti urbani riciclabili o riutilizzabili o destinati a un trattamento speciale; sono raccolti separatamente;
 - c) rifiuti urbani ingombranti, ossia rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
 - d) scarti vegetali, adatti al compostaggio, provenienti da giardini.
- ² Sono definiti altri rifiuti quelli provenienti da attività di produzione di beni e servizi che non presentano una composizione paragonabile ai rifiuti provenienti dalle economie domestiche.
- ³ Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo quelli elencati nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRif), come pile, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, antiparassitari e refrigeranti, solventi, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche, medicinali, ecc. Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono essere consegnati gratuitamente presso tutti i punti di vendita o i centri di consegna ufficiali di SENS e SWICO ai fini del loro smaltimento.
- ⁴ Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dai cantieri, come materiale di scavo, di demolizione, materiali voluminosi da cantiere e simili.

Art. 5
Obblighi dei
detentori di
rifiuti

- ¹ I rifiuti urbani combustibili devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune.
- ² I rifiuti urbani riciclabili vanno consegnati nei centri di raccolta organizzati dal Comune se non possono essere consegnati nei punti vendita. Essi non possono essere mescolati con altri rifiuti.
- ³ I rifiuti riutilizzabili e quelli speciali, per i quali il Comune predispone una raccolta separata, devono essere consegnati nei centri di raccolta.
- ⁴ I rifiuti ingombranti devono essere consegnati nei punti e nei tempi di raccolta designati dal Comune.
- ⁵ I rifiuti compostabili devono essere, per quanto possibile, compostati dai detentori. Gli scarti vegetali non compostati privatamente vanno depositati nelle speciali aree adibite allo scopo.
- ⁶ Un'azienda che produce rifiuti urbani separati in quantità maggiori rispetto alle economie domestiche può, previa informazione al Municipio, provvedere essa stessa al loro smaltimento, o affidarne l'incarico a terzi. In casi particolari il Municipio può obbligare l'azienda a smaltire essa stessa i rifiuti.
- ⁷ Gli altri rifiuti vanno smaltiti dai detentori a proprie spese.
- ⁸ I rifiuti speciali ed edili vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.
- ⁹ È vietato depositare o abbandonare rifiuti di ogni genere sul territorio comunale, immettere rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni o nei corsi d'acqua, come pure bruciare rifiuti. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso solo con l'autorizzazione del Municipio.

Titolo II

Organizzazione della raccolta

Art. 6 Raccolta dei rifiuti

- ¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i centri di raccolta. Esso ne disciplina il funzionamento mediante ordinanza; in particolare stabilisce il giro e i turni del servizio di raccolta.
- ² Il Municipio stabilisce nell'ordinanza per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere invece consegnati nei centri di raccolta.

Art. 7 Rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria

I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dalla raccolta ordinaria e vanno consegnati nei centri di raccolta autorizzati:

- rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche;
- autoveicoli da rottamare e loro componenti;
- rifiuti edili, terra, sassi e fanghi;
- carcasse di animali, scarti di macelleria e di macellazione;
- sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive.

Art. 8 Utenti autorizzati

- ¹ Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo a questi servizi.
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio comunale non possono essere raccolti e smaltiti per mezzo dei servizi predisposti dal Comune.

Art. 9 Esposizione

- ¹ I rifiuti possono essere esposti solamente secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante ordinanza; in particolare i rifiuti urbani combustibili, i rifiuti urbani riciclabili destinati al servizio di raccolta e i rifiuti compostabili possono essere esposti solo nei sacchi, negli imballaggi o nei contenitori autorizzati dal Municipio.
- ² I cestini pubblici per rifiuti servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire rifiuti urbani.

Art. 10 Stabili abitativi e complessi residenziali

- ¹ Per stabili abitativi, alberghi e complessi residenziali il Municipio può ordinare l'esposizione dei rifiuti urbani combustibili in contenitori, di principio in ragione di un contenitore ogni quattro appartamenti o frazione superiore, come pure la realizzazione di impianti privati di compostaggio.
- ² L'acquisto dei contenitori, la realizzazione degli impianti di compostaggio e la relativa manutenzione sono a carico dei proprietari. Gli impianti devono essere ubicati all'interno della proprietà privata.

Titolo III

Tasse

Art. 11 Copertura dei costi

- ¹ Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva delle tasse.
- ² Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani, nonché gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti, e da consentire una remunerazione ed un ammortamento adeguato del capitale investito.
- ³ Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

Art. 12
Critério per il
prelievo

La tassa è proporzionata al numero dei componenti le economie domestiche, al numero di locali delle residenze secondarie, alla presunta quantità di rifiuti prodotta da aziende, enti e commerci che operano sul territorio comunale.

Art. 13
Imposizione

- ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa annua le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, le aziende, i commerci e gli enti che operano nel Comune e che producono rifiuti.
- ² Sono esonerati dal pagamento della tassa i beneficiari di rendite complementari AVS.
- ³ I domiciliati che nel Comune possiedono abitazioni secondarie totalmente destinate ad uso proprio pagano unicamente la tassa dovuta per l'economia domestica.

Art. 14¹
Ammontare
delle tasse

Le tasse per le diverse categorie, di principio calcolate sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente, sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza tenendo conto dei seguenti limiti:

Economie domestiche (domiciliati)

- a) persona sola
MIN: Fr 120; MAX: Fr 195
- b) 2 persone
MIN: Fr 160; MAX: Fr 260
- c) 3 o 4 persone
MIN: Fr 200; MAX: Fr 320
- d) 5 persone e oltre
MIN: Fr 215; MAX: Fr 345

Proprietari di residenze secondarie (case o appartamenti)

- e) Fino a 2 locali abitabili
MIN: Fr 160; MAX: Fr 260
- f) Da 2½ fino a 4 locali abitabili
MIN: Fr 200; MAX: Fr 320
- g) Oltre 4 locali abitabili
MIN: Fr 215; MAX: Fr 345

Altri detentori

- h.1) esercizio pubblico senza alloggio e senza ristorazione
tassa base: MIN: Fr 260; MAX: Fr 420
inoltre:
- h.2) per ogni posto a sedere
MIN: Fr 2; MAX: Fr 3
- i.1) esercizio pubblico senza alloggio con ristorazione
tassa base: MIN: Fr 300; MAX: Fr 480

¹ approvato dal CC il 25 ottobre 2007

- inoltre:
- i.2) per ogni posto a sedere
MIN: Fr 4; MAX: Fr 7
 - l.1) esercizio pubblico con alloggio con o senza ristorazione
tassa base: MIN: Fr 520; MAX: Fr 835
inoltre:
 - l.2) per ogni posto letto
MIN: Fr 10; MAX: Fr 15
 - l.3) per ogni posto a sedere
MIN: Fr 4; MAX: Fr 7
 - m) negozi
MIN: Fr 870; MAX: Fr 1'395
 - n) uffici
MIN: Fr 215; MAX: Fr 345
 - o.1) aziende artigianali, imprese e attività varie
tassa base: MIN: Fr 300; MAX: Fr 480
inoltre:
 - o.2) fino a 5 dipendenti
MIN: Fr 100; MAX: Fr 160
 - o.3) oltre 5 dipendenti
MIN: Fr 150; MAX: Fr 240
 - p.1) aziende agricole
tassa base MIN: Fr 170; MAX: Fr 275
inoltre:
 - p.2) fino a 10 UBG*
MIN: Fr 50; MAX: Fr 80
 - p.3) tra 11 e 30 UBG*
MIN: Fr 110; MAX: Fr 180
 - p.4) oltre 30 UBG*
MIN: Fr 155; MAX: Fr 250
 - p.5) supplemento per ogni agriturismo
MIN: Fr 175; MAX: Fr 280
* fanno stato i dati dell'annuale censimento cantonale
 - q) piccoli artigiani in proprio
MIN: Fr 175; MAX: Fr 280
 - r) colonia
tassa base MIN: Fr 435; Max: Fr 700
inoltre:
 - r.1) per ogni posto letto
MIN: Fr 15; MAX: Fr 25
 - s) feste e manifestazioni (per evento)
MIN: Fr 25; MAX: Fr 40
 - t) campeggi occasionali
MIN: Fr 85; MAX: Fr 140

Art. 15
Esigibilità e

¹ La tassa diventa esigibile nel corso di ogni anno civile. Degli eventuali cambiamenti che dovessero verificarsi nel corso dell'anno si terrà conto

- riscossione** mediante calcolo “pro rata temporis” su base mensile.
- ² Il Municipio stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione. In caso di mora è prelevato un interesse uguale a quello applicato dall’Autorità cantonale delle contribuzioni in situazioni analoghe.

- Art. 16
Reclamo** Contro la decisione di tassazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall’intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e debitamente motivato.

Titolo IV

Controlli, contravvenzioni e ricorsi

- Art. 17
Facoltà di controllo** Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, o se sussistono altri giustificati motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati, a fini di controllo, da incaricati del Municipio.

- Art. 18
Contravvenzioni** Le contravvenzioni al presente regolamento, alle disposizioni esecutive e alle decisioni emanate sulla base del regolamento stesso vengono punite dal Municipio con una multa fino a Fr 10'000.

- Art. 19
Ricorso** Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla notifica.

Titolo V

Disposizioni finali

- Art. 20
Entrata in vigore**
- ¹ Previa approvazione del Consiglio comunale e ratifica del Consiglio di Stato (Sezione Enti Locali), il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
- ² Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti del servizio raccolta rifiuti di Arosio, Mugena, Vezio, Fescoggia e Breno, nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Approvazione dal Consiglio comunale il 21 dicembre 2006

Art. 14 – approvazione dal Consiglio comunale il 25 ottobre 2007 – entrato in vigore il 1° gennaio 2008

Ratifica della SEL il 6 dicembre 2007